

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Agenzia Segretari
gasos_aa
N. 0028883 (P)
de 08-05-2009

Dott.
Via

Oggetto: richiesta normativa per accesso in carriera. Iscrizione all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

In riferimento alla nota a margine evidenziata si rappresenta quanto segue.

L'ordinamento introdotto dalla legge 127/1997 (poi confluito nel T.U.E.I., adottato con D.Lgs. 267/2000) e dal d.P.R. 465/1997 prevede che i segretari comunali e provinciali siano dipendenti dell'AGES (art. 17, comma 76, ora art. 102 del T.U.E.I.) e siano iscritti in un apposito Albo professionale gestito dalla stessa Agenzia, territorialmente articolato per regioni. A tale Albo il sindaco o il presidente della provincia attingono per nominare il segretario in possesso dei requisiti necessari per ricoprire la propria sede di segreteria.

L'iscrizione all'Albo nazionale di cui sopra è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Sspal al termine del corso-concorso di formazione della durata di nove mesi, seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o più comuni (art. 13, co. 2 del d.P.R. 465/97 così come modificato dalla Legge 27.12.2006, n.296).

Tra i requisiti richiesti per la partecipazione al corso - concorso vi è il diploma di laurea (DL) di durata non inferiore a quattro anni conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 3.11.99, n.509, ovvero laurea specialistica (LS) di durata quinquennale (ora denominata laurea magistrale (L.M) ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. b) del D.M. 22.10.04, n. 270) in giurisprudenza, economia e commercio o scienze politiche.

Qualora il diploma di laurea posseduto fosse dichiarato equipollente ad uno dei tre diplomi suindicati (prescritti, per l'iscrizione all'Albo, dall'art. 13 del d.P.R. 465/1997), sarà cura dell'interessato indicare il provvedimento (legge o altro) con il quale è stata dichiarata l'equipollenza.

Yes

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali*

Al termine del corso - concorso il Consiglio nazionale dell'Agenzia assegna i vincitori alle Sezioni regionali sulla base dell'ordine della graduatoria e delle preferenze espresse nonché tenendo conto delle esigenze delle stesse sezioni. Il neo segretario comunale è tenuto a permanere, per almeno due anni a decorrere dalla prima nomina, nella Sezione regionale in cui è stato assegnato.

Anche se l'iscrizione all'albo costituisce certamente la *conditio sine qua non* per essere nominati da parte dei Sindaci, è bene aver presente che il rapporto di lavoro con l'Agenzia si instaura solo con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare. L'art. 15 del CCNL di categoria specifica al riguardo che l'inizio del rapporto di lavoro coincide con la prima effettiva assunzione in servizio, instaurandosi con la sottoscrizione del contratto individuale. La mancata accettazione della prima nomina comporta, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del DPR 465/1997, l'automatica cancellazione dall'albo e la restituzione di una percentuale della borsa di studio percepita durante il corso.

Pertanto, fino alla prima nomina e alla relativa presa di servizio in un comune, coloro che hanno conseguito l'abilitazione di cui all'art. 98 del D.Lgs.267/2000 risultano nell'Albo quali meri "iscritti", non potendosi configurare in questa fase alcun rapporto sinallagmatico di lavoro.

Per ciò che concerne eventuali agevolazioni, a fronte di un contratto di lavoro presso un Ente locale, nelle procedure concorsuali, si sottolinea che il corso - concorso per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione in Albo, è un concorso per esami e non per titoli.

Distinti saluti.

II VICE DIRETTORE GENERALE
Dot. Carmelo Carlino



TED:bb